GIOVEDI — ROMA 4 GENNARO 1849 — NUM. 258

PREZZI DI ASSOCIAZIONE

ROMA E LO STATO		FUORI STATO franco al confine.	
Un anno	sc. 7 20	Un anno	sc. 10 40
Sei mesi	» 3 80	Sei mesi	» 5 40
Tre mesi	» 2 00	Tre mesi	» 2 80
Un mese	» 70	Un mese	» 1 00

L'Associazione si paga anticipata.
Un foglio separato Baiocchi cinque
N. B. I Signori Associati di Roma che desiderano il giornale recato al domicilio pagheranno in aumento di associazione ba l. 5. al mese.

PER LE ASSOCIAZIONI

ROMA *alla direzione dell' EPOCA.*
STATO PONTIFICIO — Presso gli Uffici Postali.
FIRENZE — Gabinetto Vieusseux.
TORINO — Gianni e Fiore.
GENOVA — Giovanni Grondona.
NAPOLI — G. Nobile. *E Dufresne.*

L'EPOCA

GIORNALE QUOTIDIANO

AVVERTENZE

La distribuzione ha luogo alla Direzione dell'EPOCA: Palazzo Lucpaccorsi Via del Corso N. 219.

Pacchi lettere e gruppi saranno inviati (franchi).

Nei gruppi si noterà il nome di chi gli invia

Il prezzo per gli annunzi semplici Bai. 20. Le dichiarazioni aggiuntevi Bai. 5 per ogni linea.

Per le inserzioni di Articoli da convenirsi.

Lettere e manoscritti presentati alla DIREZIONE non saranno in conto alcuno restituiti.

Di tuttociò che viene inserito sotto la rubrica di ARTICOLI COMUNICATI ed ANNUNZI non risponde in verun modo la DIREZIONE.

ROMA 3 GENNARO

A scanzo di qualunque equivoco il sottoscritto si crede in debito di annunziare che fino dai primi giorni del Novembre dell' anno scorso cessò affatto dal prestar opera al giornale romano la *Speranza*, benchè per intelligenze formali ne rilasciasse il nome. Da quel punto egli si dedica interamente alla compilazione politica dell' *EPOCA*.

MICHELE MANNUCCI

Agire con celerità e con efficacia crediamo che sia il bisogno d' Italia; con celerità poichè gli avvenimenti incalzano e le circostanze ci stringono da ogni parte; con efficacia poichè i calcoli ingiudiziosi hanno troppo spesso rovinato l' effetto delle nostre operazioni, ed immersa la società *in nuove e più sentite sciagure*. E queste due prerogative tanto è necessario che accompagnino le determinazioni dei mezzi conducenti allo scopo nostro nazionale, quanto è pure indispensabile che diriggano e conducano il modo di mettere in atto questi mezzi medesimi.

Roma ha innalzato una bandiera, sopra la quale stanno impresse le due solenni iscrizioni *Costituente Romana — Costituente Italiana*. La prima parziale ai suoi interessi, rivolta ai suoi dritti politici; la seconda universale agl' interessi d' Italia, plaudenti e consenzienti gli Stati della nazione. L' una e l' altra iscrizione sono indivise in questo senso che la Costituente Romana, nel modo che i popoli nostri l' han concepita e richiesta, e nel modo che la suprema legge della necessità l' ha imposta al Governo non può essere che arra e propugnacolo, e per così esprimerci più agevole apertura al gran Tempio sovrano della Costituente d' Italia. Imperocchè Roma non segnerà il patto nuovo per se, se non nel senso di essere in condizione più secura e più favorevole per stringere i legami e i rapporti del patto nazionale. Roma non disconobbe mai la sua importanza morale, come città dei secoli e delle memorie; Roma non vuole disconoscerla adesso in faccia all' Italia e all' Europa, *come città da cui deve risplendere il faro della redenzione civile*, e la rinnovazione del Campidoglio e il trofeo delle glorie nascenti.

Roma in questo sentimento ha distese le braccia ai rappresentanti delle provincie, perchè accorrano col mandato della publica fede a soffiare un' altra volta l' alito vitale nel suo libero petto, e a riporle in capo la corona dei forti; Roma saprà distenderle ai rappresentanti dei ventisei milioni di fratelli.

Al qual proposito un pensiero ne sorge in mente, che potendo recarsi ad effetto potrebbe essere cagione e principio di tanta utilità. Se consecutivamente alla Costituente dello Stato Romano, si potesse adunare la Costituente Nazionale, opiniamo che ne risulterebbero molti ed importanti vantaggi.

1. *Che le deliberazioni della prima assemblea verrebbero istantaneamente rafforzate ed avvalorate dall' assemblea definitiva.*

2. *Che i medesimi Deputati dello Stato nostro potrebbero dagli scanni di Roma passare a quelli dell' intiera Patria.*

3. *Che in men di tre mesi la nostra penisola avrebbe un centro, una direzione, una legge, un concordato che ci renderebbe forti e temuti in faccia alli stranieri, e liberi ed uniti in casa nostra.*

La quale effettuazione d' un pensiero che non è poi forse sorto a noi soli, può essere della massima facilità se si consideri alle condizioni nostre e agli espedienti unici che dobbiamo adoperare per l' italiana costituente. Il quadro delle singole provincie non è ormai che troppo noto e troppo doloroso.

La Lombardia gemente di nuovo sotto il ferreo peso della schiavitù austriaca, non è immaginabile che possa adunare i Comizi, e inviare in forma publica e solenne i suoi mandatari.

Credere che il Borbone di Napoli aderisca *ad un atto dal quale sarebbe riconosciuta* l'autonomia e la riunione d' Italia è stoltezza, se non tradimento.

Egli resta adunque a fare che i tre stati tra i quali pendono le trattative Roma, Toscana, e Piemonte contemporaneamente alle basi della quistione stabiliscano anco i modi coi quali le provincie schiave possono farsi rappresentare, ed entrino in intelligenze immediate *coi due governi di Sicilia e Venezia*. Se veramente il Ministero piemontese ama la Patria, come abbiam ragione di crederlo, se aderisce con lealtà e con premura alla Costituente come annunziava nel suo programma, teniam per fermo che questi consigli suggeriti pel più sollecito desiderio del bene vorrà ascoltarli e ponderarli subitamente. Del zelo degli altri rappresentanti dei due governi Romano e Toscano non ne dubitiamo davvero, dacchè il Ministro Montanelli fu il primo che ne proclamò l idea dalla Piazza del Popolo a Livorno, e il governo Romano e coloro che *lo rappresentano ne sono stati* e ne sono tuttora i più caldi propugnatori e sostenitori.

Ma il fatto urgente si è, non solo di portare questa opera iniziata al suo compimento, ma di portarvela altresì al più presto e al seguito della Costituente romana sia per le ragioni sopraenunciate, sia perchè la posizione attuale dell' Italia si rende ogni giorno più difficile e più angustiosa per le sevizie dell' austriaco, per le quistioni interne, per il bisogno morale e materiale di tutti i paesi. A tanto male è mestieri applicare un pronto rimedio; o il male s' accresce, e le difficoltà si rendono più estese; e più gravi; quelle difficoltà che sovente le popolazioni son costrette di superarle colla sollevazione, la quale sarebbe pur tempo che finisse di essere terribilmente indispensabile, coll' istituirsi d' un reggimento solido, popolare, inconcusso.

È *dura lotta* pur troppo quella che sosteniamo da due anni ottenendo a vicenda diritti che a vicenda ci vengono ritolti, avvolgendoci in un' altalena continua di governi ora progressivi ora retrogradi; ora infiammati dall' onesto ardire della libertà a della fede; ora stolti provocatori del popolo, superbi disprezzatori delle leggi e degli uomini.

Questa oscillanza deve cessare. La nazione ha elevato a Roma il suo vessillo, la nazione deve essere della vita propria, altamente sovranamente.

-- Un' Accademia sarà data in Roma la sera di Venerdì a beneficio di Venezia. Il Principe Torlonia ha offerto gratuitamente il Teatro Tordinona.

Lo scopo è così santo che il popolo romano vorrà coronarlo di felice successo.

I due rimasti della Giunta unita al Ministero, Signori Galletti e Camerata, hanno fino da ieri rinunziato alle loro funzioni, e sonosi a quanto si afferma sottratti da Roma. Se ne ignorano completamente le cause.

NOTIZIE ITALIANE

BOLOGNA 30 dicembre.

Il vergognoso Atto del Consiglio Comunitativo (vedi qui sotto) votato oggi e pubblicato questa sera prepara una scena terribile. Alcuni Battaglioni, il popolo e i più generosi cittadini minacciano una solenne tremenda lezione a quegli sciocchi che arrogavansi il diritto di proclamare a nome della Città i più stolti principj.

I Circoli si adunano.

DICHIARAZIONE

del Consiglio Comunitativo di Bologna emessa nella sessione del 30 dicembre 1848. Al Consiglio dei Ministri.

Signori

Allorchè si sparse fra noi la notizia dei casi avvenuti in Roma il 16 dello scorso Nov., un sentimento di rammarico e di sorpresa commosse gli animi di tutti, perchè credemmo vedere in quegli avvenimenti un principio di nuove sciagure per lo Stato e per l'intera Nazione. Perciò attendemmo nel silenzio di una penosa aspettativa gli effetti che ne fossero per derivare. E sebbene per la *partenza del Pontefice* si fossero già di molto le circostanze aggravate, sebbene oggi giorno paresse maggiormente difficile una conciliazione fra il Principe e la Capitale, nullameno amore di ordine e di unione ci consigliavano a non separati da quel Governo, il quale, nella sua abnorme condizione, studiavasi tuttavia conservare le apparenze della legalità. Madopochè venne costituita una Giunta di Stato, la quale assumendo un'autorità che non erale stata, nè esserle poteva conferita, dichiarò di convocare una Costituente Romana all'oggetto di deliberare intorno al nostro ordine politico, i Bolognesi interpretando quelle parole quale implicita dichiarazione dell'annullamento dello Statuto e dello scadimento dei poteri legittimamente costituiti, non dubitarono che si mirasse ad una completa e radicale rivoluzione.

Signori, questo fatto è per se troppo grave per continuare in un silenzio, a cui potrebbesi dare interpretazione diversa dalle nostre intenzioni. Bologna ama la libertà: vuole l'indipendenza d'Italia. La sua fede politica è già stata consacrata da lunghi e penosi sacrifici; e in questi ultimi tempi non verremo noi a dire se abbia offerto tributi alla patria. Ma appunto perchè ama e vuole sinceramente la libertà e l'indipendenza d'Italia, non potrebbe concorrere al compimento di un atto, il quale, distruggendo i più potenti elementi ond'ebbe vita il nostro risorgimento, creerebbe nuovi e gravissimi ostacoli al ricomponimento politico della Nazione, e comprometterebbe un avvenire che solo dalla nostra saviezza dalla nostra moderazione può esser assicurato.

Non perciò, o Signori, in nome della salute dello Stato, in nome della salute d'Italia, vi manifestiamo interamente e francamente l'intendimento nostro. Fra i nostri più vivi desiderii avvi quello di vedere in atto una Confederazione dei diversi stati d'Italia, perchè in essa troveremo la migliore garanzia alle nostre libere istituzioni, il mezzo più efficace al pacifico svolgimento della nostra civiltà, e la potenza per liberarci dallo straniero, e per divenire cittadini di una indipendente e gloriosa nazione: ma crediamo ancora che tale Confederazione non possa *compiersi* che mercè lo spontaneo concorso dei Principi e dei Popoli della Penisola, al qual fine è necessario che le leggi costituzionali, alle quali il Pontefice non mancherà di apportare il necessario perfezionamento, sieno nel nostro Stato in tutta la integrità loro mantenute e rispettate.

Questa è, o Signori, la via che vediamo aperta dinanzi alla Nazione e che non le fallirà al termine desiderato; e in questa con ferma fede, noi entrammo dapprincipio, questa ci proponiamo con risoluto animo di seguitare: e se avverrà che sia pure la vostra, contate sui Bolognesi, che mai non mancarono di servire lealmente l'Italia. Ma se per contrario ad altro volgessero le vostre intenzioni, fino da questo momento vi dichiariamo non volere per nostra parte dividere con voi la responsabilità delle sciagure, che preparate alla patria.

Altra del 30

Questa *Deliberazione* fu inviata al Prolegato di Bologna unita ad una lettera del *Consiglio* stesso nella

quale gli vien fatta preghiera di non abbandonare Bologna secondo ne era corsa voce, e si termina con parole, le quali mostrano da quali sentimenti reazionarii siano animati i Componenti il Consiglio; esse sono le seguenti:

« Nè vorrà privarci del valido suo appoggio, fintantochè non sieno conosciute le intenzioni del Sovrano Pontefice, dalla di cui fiducia venne a questo importantissimo ufficio delegata, ed alla di cui autorità, noi teniamo essere esclusivamente devoluta l'accettazione dell'indicata rinunzia. L'Eccellenza Vostra si acquisterà con ciò nuovo titolo all'affetto ed alla gratitudine dei Bolognesi. (*dell'Alba*)

FIRENZE 31 dicembre.

Stamane a un'ora pomeridiana sono stati ammessi nella sala d'udienza del Ministro dello Interno un plotone d'artiglieria Nazionale di Livorno, ed un plotone di bersaglieri, coi loro rispettivi uffiziali e bassi uffiziali. Erano presenti tutti i Ministri, i quali dopo avere ammirato la bella mostra che faceva di se la generosa gioventù, il Ministro dello Interno F. D. Guerrazzi ha parlato in queste parole coi segni della più grande commozione.

Ringrazio il cittadino Presidente che mi concede l'onore e il piacere d'indirizzarvi la favella, e adempiendo a questo incarico vi dico:

Cittadini, poichè sotto la divisa militare, a me piace, e piacerà sempre ravvisare principalmente in voi i miei concittadini, grazie vi rende il Ministero del gentile ed amorevole pensiero che vi mosse ad abbandonare in questo giorno solenne le vostre case, per venirci ad augurare il buon capo dell'anno. Noi ve lo rendiamo a mille doppii più fervoroso e più caro, e ve ne ringraziamo di tutto cuore: però più assai che questa dimostrazione fatta a noi, vi ringraziamo nello augurio, che ove la Patria abbisogni del vostro soccorso, volerete non in cento, ma in diecimila a vincere o a morire per lei. Dai miei Livornesi non aspetto meno. Concittadini miei anche la Italia nostra aspetta un anno felice, è molto che attende, e fin qui non l'ha avuto: mercè vostra e dei buoni Italiani l'avrà, noi ne siamo sicuri. Ci abbandonò il Sacerdote, che doveva benedire il nostro trionfo, come aveva benedetto il primo levare della nostra Bandiera. Non importa; la nostra Bandiera ci resta, ci resta il nostro cuore, e Dio non ci abbandonerà.

Viva l'Italia! Viva Livorno!

E siccome interrompevano con applausi: Viva il Ministero!

Concittadini, ha replicato il Ministro, tacete i nomi, non dite evviva ad uomini che passano, muoiono, e appena si ricordano, gridate sempre, EVVIVA LA PATRIA, che non muore mai!

Riceviamo da corrispondenza particolare le seguenti notizie:

— La Città di Bologna è agitata.

— Il Consiglio Comunitativo avendo preso delle determinazioni per le quali venivano ad esser proclamati dagli stolti principj ha suscitato l'universale malcontento.

— I Circoli s'adunano.

— Il Papa è aspettato in Tolone da un momento all'altro.

Sono state pubblicate le disposizioni che appresso.

« Il Papa giungerà sul Friedland accompagnato da « una fregata a vapore. Appena il gran Vascello por- « tante il vessillo pontificio sarà segnalato dal Telegra- « fo marino, tutti i Bastimenti ancorati nel Porto sa- « luteranno il Capo della Cristianità con tre salve di « cannone, ciascuna di N. 21 colpi. Le ripeteranno i « Forti, e le Batterie della rada. I Corpi Militari e « Civici, e il Vescovo di Freius, riceveranno, e ac- « compagneranno il Pontefice al Palazzo della Prefettu- « ra Sarà ivi alloggiato negli appartamenti dei Prin- « cipi. (*Gazz. di Fir.*)

GENOVA 29 decembre

È compita la votazione della Guardia Nazionale circa l'occupazione del forte. Come è noto, la votazione fecesi in modo pubblico, cioè per ischede su cui scrivevasi il nome dei votanti: così decise il comando della Guardia, consultati in preventiva adunanza molti uffiziali e militi della medesima, a ciò invitata con pubblico manifesto, e avutane adesione dalla maggiorità dei congregati.

Lo spoglio delle schede ha dato i resultati seguenti:

Favorevoli alla offerta occupazione del forte *Sperone*	1991
Contrarie id.	650
Nulle	39
	2683

La forza numerica totale della nostra Guardia Nazionale puossi valutare a poco più di 5200 uomini.

30 *Decembre*

In mancanza di locali notizie degne di menzione, siamo lieti di poter annunziare, sulla fede di persone ben informate, che il nostro Ministero subito pensò a chiedere la cooperazione d'un buon Generale Francese, e spedì all'uopo persona incaricata di confidenziale missione. Lo crede probabile che il Generale Bedeau accetti l'invito, recando seco degli abili ufficiali generali e amministratori.

Speriamo che la notizia si verifichi. Ad ogni modo facciam plauso alla sollecitudine del Ministero.

— Si conferma ognora più che Radetzky, dopo la elezione del nostro Ministero democratico, prese tutte le precauzioni conformi ad un vero stato di guerra. Un cordone di posti militari sarà quanto prima posto lungo le frontiere; e la sola comunicazione conservata fra Milano e lo Stato nostro sarà la spedizione delle lettere per mezzo di staffetta.

Dal canto nostro si prendono le misure convenienti.

Noi eviteremo sempre di darne alcun ragguaglio; invitiamo i nostri colleghi a fare lo stesso. Basti rassicurare il pubblico sulla vigilanza di chi deve provvedere alla difesa dello Stato, o stimolare all'occasione la vigilanza medesima. (*Corr. Merc.*)

TORINO 29 dicembre

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 28 decembre.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DEMARCHI.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Si legge e si approva il processo verbale.

Il Segretario da lettura del sunto delle petizioni.

I deputati Michelini G. B. e Farina Paolo, raccomandano due petizioni perchè sieno riferite in via d'urgenza.

Sineo, ministro dell'interno, domanda la parola e sale alla tribuna (*movimento d'attenzione*), svolge un foglio e legge il reale decreto in data d'oggi del tenore seguente:

« Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari interni, e udito il consiglio dei ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

« Art. unico. La presente sessione del parlamento viene prorogata fino al 23 gennaio p. v. Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. »

I deputati si levano, scoppiano applausi da tutte le parti della galleria e si grida: *Viva il Ministero Democratico.*

Il Presidente suona il campanello e dichiara sciolta l'adunanza e proroga la sezione.

— Abbiamo sott'occhio un *ordine del giorno* indirizzato dal maresciallo Bugeaud all'esercito dell'Alpi. Non una parola che accenni ad Italia, non una parola che accenni direttamente allo scopo perchè esso tiensi allestito. Vi leggiamo anzi queste parole, le quali domandiamo a noi stessi se non sono una crudele mistificazione: « Voi siete troppo buoni cittadini per desidera- « re la guerra, ma vorreste farla *tutti quando scop-* « *piasse* » (!!!!!) (*Opinione.*)

MILANO 26 dicembre

Si continua qui a parlare dell'emissione della carta monetata, come di cosa sicura. Il governo se ne servirà per pagare, ma non la riceverà in pagamento, volendo per ciò il danaro sonante. Intanto siccome nei capitoli dei diversi appalti v'ha quello che il Governo pagherà in carta, nessun appaltatore si presentò per assumere il contratto.

— È decretato che si rimetteranno le diverse corporazioni religiose: gli Obblati lo sono già, ora si sta lavorando pe' Cappuccini; sicchè ben tosto avremo frati con e senza barba, e d'ogni colore.

— È ordinato a Bergamo che dopo le 10 della sera ogni cittadino non esca di casa se non munito di lume: accadde una di queste sere che uno escì con un lampione, l'altro con un fanale, un terzo con un moccolo, un quarto con una lanterna, e via dicendo; sicchè fu la più risibile scena del mondo. Per la quale, adontatosi il comandante della città, fece dimandare molte persone sgridandole, minacciandole, ecc. ecc.

— Non si danno più passaporti pel Piemonte, e si parla che presto saranno sospese le comunicazioni anche epistolari. Ciò è qui ricevuto con allegrezza, come segno di prossima guerra.

— Le signore ricevono lettere anonime, colle quali sono invitate a vestirsi di nero: un tal avviso viene talora loro dato misteriosamente per le strade da uomini che non conoscono. Quasi tutte infatti sono vestite di nero.

— Come si pongono gli alloggi nelle case private, si pongono alloggi anche ne' palchi del teatro alla Scala, molti de' quali sono requisiti per diversi ufficiali per tutta la stagione del carnevale. (*Opinione*)

PAVIA 25 dicembre

Questa mane furono fatti tre arresti pel solo delitto di portare il cappello alla calabrese. Gran fermento regna fra noi: pare vicino un tumulto. (*Concordia*)

STATI ESTERI

FRANCIA

Si legge nella *Reforme*: « Si accerta che il Presi- « dente della Repubblica comparirà domenica alla rivi- « sta in uniforme di Uffiziale Generale della Guardia « Nazionale.

« In uniforme di Generale? E con qual diritto? Si « crede che il Presidente della Repubblica potrà far la « scimmia alla Monarchia Costituzionale del 1830? Se « Luigi Bonaparte veste l'uniforme di un grado, nol « può, nol deve, se egli non ne ha esercito le fun- « zioni nell'Armata Francese; a meno che non sia sta- « to eletto dalla Guardia Civica.

« Non siamo più al tempo in cui si nasceva *Re di* « *Roma*. In Francia non havvi altro titolo che quello « di Cittadino; altro potere che quello del Suffragio. » Onore a chi scrive nella *Reforme*!

PROGETTO DI LEGGE

SUI MUNICIPII

DELLO STATO ROMANO

PRESENTATO AL CONSIGLIO DEI DEPUTATI

Il giorno 21 decembre 1848.

(*Continuazione.*)

Art. 47. Qualora niuno, od alcuni soltanto, avessero riportato il terzo dei voti, si farà luogo nel giorno seguente ad un nuovo esperimento col lo stesso metodo sopraccennato. Le schede conterranno tanti nomi, quanti ne mancano per i Consiglieri da eleggersi, con obbligo però sempre di completare il numero dei Consiglieri possidenti. In questo secondo esperimento l'elezione seguirà a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti, si riterrà per eletto il più avanzato di età.

Art. 48 Il processo verbale della seduta si redige in due originali, che sono sottoscritti dai componenti la presidenza. Uno viene depositato nella Segreteria Comunale, l'altro si trasmette al Preside della provincia.

Art. 49. Ciascun elettore che interviene nell'adunanza deve esser munito di una polizza firmata dal Capo della Magistratura Comunale testificante la di lui qualifica di elettore. Egli la presenta al Segretario, il quale ne scrive il nome e cognome in apposito registro; chi non è munito della polizza deve certificare alla presidenza la sua persona, ed ottenere la polizza mancante; altrimenti non ha ingresso nella sala.

Art. 50. È vietato agli elettori d'intervenire armati nel Collegio, e di turbare in qualsiasi modo l'ordine e la quiete dell'adunanza. Così pure è vietato arringare gli elettori, promuovere questioni, discutere e deliberare sopra qualsiasi materia.

Art. 51. Il diritto di elettore si esercita o personalmente, o per via di mandatario, tanto nel luogo del proprio domicilio, quanto nel luogo o luoghi, ove si ha la possidenza.

Art. 52. Nei Comuni che hanno una popolazione, maggiore di dieci mila abitanti, i Magistrati rispettivi potranno dividere il Collegio elettorale in più sezioni, nel qual caso formeranno tante liste degli elettori, quante sono le sezioni. Il numero delle sezioni sarà proporzionato all'importare della popolazione. Si riterrà però eletto a Consigliere quegli che avrà la maggioranza collettiva delle sezioni, riconosciuta dalle rispettive presidenze riunite.

CAPITOLO IV.

Dell'elezione della Magistratura.

Art. 53. Tutti gli eletti dal popolo si riuniranno non più tardi di giorni dieci per la scelta della Magistratura sotto la presidenza del più provetto. Il Capo della Magistratura attuale intimera la riunione, destinandone il giorno ed il luogo.

Art. 54. Si procederà prima alla nomina del Capo della Magistratura, la quale si farà per mezzo di schede da depositarsi nell'urna, e quegli sarà eletto che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi. Si verrà di poi all'elezione degli Anziani collo stesso mezzo delle schede, nelle quali si scriveranno tanti nomi, quanti sono gli anziani da eleggersi, e la scelta seguirà del pari colla maggioranza assoluta.

Art. 55. Non rinvenendosi nella prima votazione la maggioranza assoluta prescritta per la elezione del Gonfaloniere o Priore e degli Anziani, si rinnoverà lo scrutinio collo stesso metodo, e quante volte neppure in questo secondo esperimento si ottenesse la maggioranza richiesta, avrà luogo una terza votazione, nella quale basterà per la elezione la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, rimarrà eletto il più avanzato di età.

Art. 56. La priorità degli Anziani eletti sarà determinata dalla priorità della elezione, o se la elezione è avvenuta nello stesso scrutinio, dal maggior numero dei suffragi ottenuti; se questo fu eguale, dall'età maggiore.

CAPITOLO V.

Della cessazione e rinnovazione dei Consiglieri e Magistrati

Art. 57. Cessa l'ufficio di Consigliere e Magistrato:

1. Dopo l'esercizio di due anni, pel Capo della Magistratura; di quattro anni, per i Consiglieri e gli Anziani.

2. Colla rinuncia.

3. Colla sopravvenuta incapacità ad esser elettore ed eligibile.

4. Col mancare a tre Consigli consecutivi, ovvero a sei interpolatamente senza giusti motivi da giudicarsi dal Consiglio. In questo caso il colpito dalla Legge verrà tolto nella prossima nuova elezione del Consiglio dal numero degli eligibili.

Art. 58. Dopo il primo biennio si rinnoverà la metà dei Consiglieri e degli Anziani, e la sorte deciderà quali dovranno uscire per questa prima volta: in appresso alla fine di ogni biennio avrà luogo la rinnovazione per la metà dei Consiglieri ch' escono di ufficio, acciò la durata sia sempre di quattro anni.

Art. 59. Non è vietata la rielezione dei componenti il Consiglio e la Magistratura.

Art. 60. Mancando entro il biennio uno o più Consiglieri, essi verranno supplati successivamente da quelli che ne' Collegi Elettorali ebbero più voti dopo gli eletti. Nella mancanza entro il biennio di uno o più individui della Maristratura, i sostituiti dovranno scegliersi fra i Consiglieri di nomina ordinaria.

TITOLO III.

Del potere Comunale

Art. 61. Il potere Comunale è deliberativo ed esecutivo, e si esercita rispettivamente dal Consiglio o dal Magistrato.

CAPITOLO I.

Del potere Deliberativo

Art. 62. Al Consiglio appartiene il potere deliberativo.

Art. 63. I limiti di tal potere sono determinati unicamente dai diritti degli altri Comuni e della Provincia, dalle prescrizioni dello Statuto Fondamentale, dalle leggi universali dello Stato, dalle deliberazioni dei corpi legislativi, e da ciò che dispone la presente legge organatrice.

Art. 64. Il Municipio nomina i funzionari e stipendiati del Comune; e sulla proposta motivata del Magistrato, o sulla petizione parimenti motivata di un quinto dell' intero Consiglio, ha pure il diritto di rimuoverli liberamente, salva all' escluso la facoltà di appellare nel modo ch' è disposto nell' articolo 121.

Pendente il giudizio, sarà nella libertà del Consiglio di sospendere o far continuare nell' esercizio i reclamanti, secondo le circostanze.

Art. 65. Similmente il Consiglio ha il diritto di sindacare l' operato della Magistratura non solo col chiedere il conto, finita la gestione, ma anche coll' interpellarla sull' andamento dell'amministrazione.

CAPITOLO II.

Del potere esecutivo

Art. 66. Al Magiserato spetta il potere esecutivo.

Art. 67. Quindi al Magistrato appartiene:

1. La esecuzione dei Regolamenti risguardanti l' interesse comunale.

2. La esecuzione di tutte le risoluzioni consigliari.

3. La vigilanza sul buon andamento dell' azienda comunale.

Art. 68. Il Magistrato stipola tutti i contratti. Dirigge e sorveglia tutti i lavori, procura la esigenza delle tasse e di qualunque altra rendita comunale, e le eroga secondo le determinazioni del Consiglio a forma della tabella approvata.

Art. 69. Il Magistrato sopraintende alle strade, acque, stabilimenti ed altre proprietà comunali.

Art. 70. E' incaricato della polizia amministrativa municipale, rustica ed urbana, e provvede alla pubblica incolumità. Al qual effetto anche quando vi sia un Regolamento, per i casi da questo non contemplati, potrà il Magistrato provvedere opportunamente.

Art. 71. Il Magistrato sorveglia i funzionarii e stipendiati dal Comune, e può sospenderli dal loro ufficio per lo spazio non maggiore di giorni 15, allorchè abbiano mancato al loro dovere eccettuati gli impiegati sanitari e maestri Comunali, pei quali ha solo luogo la disposizione dell'art. 64.

Art. 72. Il Magistrato sta in giudizio a nome del Comune, ed ha la corrispondenza per affari del Comune e per quelli che gli fossero dal Governo rimessi.

Art. 73. Il Magistrato tiene il registro dello stato civile per tutte le nascite, matrimonii e morti.

Art. 74. Eseguisce quanto gli viene commesso dai regolamenti relativi alla Guardia Civica.

Art. 75. Ed in genere, il Magistrato eseguisce tutto ciò che gli viene, per virtù di legge, delegato dal Governo.

Art. 76. Ciascun individuo della Magistratura è responsabile del suo operato verso il Consiglio del Comune.

TITOLO IV.

Del modo col quale il Municipio esercita il suo potere

CAPITOLO I.

Del Consiglio

Art. 77. Il Consiglio esercita il potere deliberativo per mezzo delle risoluzioni Consigliari.

Art. 78. E' legittimamente invocato il Consiglio dal Gonfaloniere, o Priore, ed in loro mancanza dal primo Anziano che ne fa le veci.

Art. 79. Il Consiglio si raduna ordinariamente due volte all'anno per il preventivo e consuntivo, e straordinariamente tutte le volte che il Magistrato o un quinto dei Consiglieri lo creda opportuno.

Art. 80. E' legittima la riunione consigliare, allorchè son presenti due terzi almeno dei Consigliari e della Magistratura.

Art. 81. Se nella prima chiamata non si ha il numero indicato nell' articolo precedente, non potrà prendersi alcuna deliberazione, ma dovrà convocarsi il Consiglio par una seconda volta, ed in questo caso basterà l' intervento della metà; non rinnendosi nella seconda chiamata la metà, avrà luogo una terza adunanza in cui le deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art 82. Il Consiglio è di diritto presieduto dal Gonfaloniere o Priore, o in loro vece dall' Anziano primo nell'ordine della elezione.

Art, 83. Le deliberazioni si fanno a maggioranza assoluta di voti; quando vi fosse la parità, si torna a discutere e votare di nuovo; se persiste la parità, il voto del Presidente prevale.

Art. 84. Di ogni riunione consigliare si fa il processo verbale dal Segretario, o da chi ne sostiene le veci.

Art. 85. Questo deve contenere:

1. I nomi dei Consiglieri intervenuti e di quelli che durante l'adunanza si sono assentati.

2. Tutte le materie proposte o trattate, coi loro motivi.

3. I pareri esternati dai Consiglieri.

4. I risultati delle votazioni colla indicazione del numero dei voti favorevoli e dei contrari.

Art. 86. Il processo verbale sarà letto all' Assemblea, e sottoscritto dal Capo della Magistratura che l' ho presieduta, ed almeno da due Consiglieri.

Quando il processo verbale non possa compiersi nella stessa seduta, questa viene prorogata al giorno seguente, per il che l'adunanza sarà legale qualunque sia il numero degli intervenienti.

Art. 87. Se durante la sessione si assenta alcuno dal Consiglio, le risoluzioni saranno sempre valide, purchè vi resti la metà dei Consiglieri, e prendano parte alla votazione.

Art. 88. Ogni Consigliere deve personalmente intervenire alle adunanze consigliari.

Art. 89. I Consigli sono convocati dal Gonfaloniere o Priore, o dall'Anziano che ne fa le veci, con biglietto d' invito, che si trasmette al domicilio di ciascun Consigliere cinque giorni prima dell'adunanza; nell' invito vengono indicati gli oggetti da discutersi.

Trattandosi della seconda e terza chiamata, l' invito può essere trasmesso 24 ore innanzi all'ora destinata per la riunione.

Art. 90. Egual termine è sufficiente nei casi di urgenza, ed in questi, qualunque sia il numero degli intervenuti, l' adunanza è legale e può deliberare, dichiarati i motivi di urgenza.

È data facoltà ad un quinto di Consiglieri, che non riconosca l' urgenza, di appellare in devolutivo dalle consigliari delibere alla Commissione amministrativa provinciale, con una memoria in iscritto contenente i motivi dell' appellazione.

Art. 91. Non si possono discutere in Consiglio oggetti che non siano espressi nell' invito.

Art. 92. I Consigli Municipali sono pubblici, a meno che il Magistrato o un quinto dei Consiglieri non domandi, per giusti motivi, di riunirsi in Comitato segreto.

Art. 93. Il voto sarà sempre segreto, e questo vien dato o per mezzo di scheda, o di pallottole nell' urna.

Art. 94. L' iniziativa di una proposta compete tanto al Magistrato, che ai Consiglieri.

Art. 95. Il Consiglio, allorchè l' entità dell' affare lo richiede, può deputare dal suo seno una Commissione, perchè prenda in maturo esame la cosa, e ne faccia quindi rapporto all' intero consiglio.

Art. 96. Nelle discussioni le adunanze consigliari osserveranno tutte quelle regole che sono praticate dagli altri corpi deliberativi.

Art. 97. È proibito entrare nella sala del Consiglio con armi d' ogni specie; sono proibite le minaccie e qualsivoglia meno decente ed inurbana espressione, che possa turbare l' ordine ed offendere la convenienza altrui.

Art. 98. Il Presidente del Consiglio ha la polizia dell'adunanza, e potrà farsi sussidiare dalla forza pubblica.

Art. 99. Allorchè nei consigli si tratterà di un affare d' interesse di un consigliere, o di un di lui congiunto o affine, in linea retta o trasversale fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile, dovrà quegli assentarsi dal Consiglio, durante la relativa discussione e deliberazione.

CAPITOLO II.

Del Magistrato

Art. 100. Il potere esecutivo si esercita dal Magistrato riunito collegialmente sotto la presidenza e direzione del Gonfaloniere o Priore, ch' è il capo della Magistratura.

Art. 101. Gli Anziani hanno anch' essi il voto deliberativo insieme al Gonfaloniere o Priore.

Art. 102. Le determinazioni sono prese dal Magistrato a maggioranza di voti. In caso di parità, si rinnova la votazione; e se la parità persiste, prevale il parere del Gonfaloniere o Priore, o dell' Anziano che primo nell' ordine dell' elezione ne fa le veci.

Art. 103. Il Gonfaloniere o Priore, ed in sua assenza l'Anziano primo nell' elezione, convoca il Magistrato, e stabilisce le adunanze periodiche. Sono valide le risoluzioni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 104. Di ogni adunanza del Magistrato si redige il processo verbale colle norme stabilite per le riunioni consigliari, che dovrà conservarsi nell' archivio degli atti del Magistrato.

Art. 105. Il Capo della Magistratura rappresenta il Municipio in giudizio, nella corrispondenza e nella stipolazione dei contratti. In di lui mancanza ciò si eseguisce dal primo Anziano, e così successivamente.

Art. 106. Le notificazioni però e i regolamenti interni, come gli ordini di pagamento, saranno firmati dal Gonfaloniere o Priore, da uno almeno degli Anziani, e dal Segretario. Se il Municipio ha un Ragioniere, i mandati di pagamento dovranno contenere la firma del Ragioniere. In mancanza del Gonfaloniere o Priore, si richiederà la firma di un altro Anziano. Negli ordini e mandati di pagamento si dovrà indicare il titolo della tabella preventiva a cui si riferiscono. Sono soltanto eccettuati i casi di urgenza, nei quali la Magistrature ha la facoltà di ordinare una spesa istantaneamente necessaria, dandone conto al Consiglio nella prossima convocazione del medesimo.

Art. 107. In ogni anno dovrà il Magistrato render conto della sua gestione al Consiglio.

Art. 108 Il Magistrato conserva quegli onori e distintivi dei quali ora gode.

TITOLO V.

Della dipendenza dei Municipii

Art. 109. Affinchè la libertà Municipale sia coordinata all'unità dello Stato, e non possa cadere in dannosi eccessi, i Municipii hanno in alcuni casi una dipendenza dal Governo.

Art. 110. E' perciò, che di ogni risoluzione o atto Consigliere deve il Municipio dare communicazione immediata al Presidente della Provincia, rimettendogli copia di ogni verbale.

Art. 111. Tale comunicazione però non darà al Preside alcuna facoltà di censurare la deliberazione Consigliare, nè di apportarvi alcuna correzione, tranne il caso in cui si fosse dal Consiglio, nella sua risoluzione, contravvenuto o allo Statuto fondamentale, o alla legge costitutiva dei Municipii, ovvero si fossero violate le leggi universali dello Stato: nei quali casi può il Preside annullare in tutto o in parte l'atto o deliberazione Consigliare, adducendo i motivi della nullità, salvo al Municipio il diritto di ricorrere contro questo decreto al Consiglio di Stato, la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 112. Il Preside, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione dell' atto Consigliare, dovrà emanare, qualora abbia luogo, il suo giudizio di nullità; scorso il qual termine, e non partecipandosi al Municipio dall' autorità Governativa alcun decreto, l' atto Consigliare s' intende valido ed eseguibile. Nei casi di urgenza sarà cura del Preside dichiarare immediatamente al Municipio l' approvazione o disapprovazione dell'atto Consigliare.

Art. 113. Similmente il Preside, giudicando gravemente dannosa una risoluzione Consigliare, ha facoltà di sospenderne l'esecuzione; il che dovrà egli dichiarare nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del Processo Verbale.

Art. 114. Dichiarata la sospensione, se il Superiore Governo, in termine di quindici giorni, non la conferma, si avrà per non avvenuta.

Art. 115. Se la sospensione è intorno a materia di somma urgenza, e ciò nonostante il Preside non si arbitra a levarla, dovrà il Preside stesso sollecitare al possibile la superiore determinazione.

Art. 116. La sospensione del Governo debb' essere sempre ed in ogni caso accompagnata dalla manifestazione in iscritto dei motivi, e dalla raccomandazione o di revocare o di modificare la risoluzione.

Art. 117. Dopo scorsi tre mesi dall' atto della sospensione, può la proposta della risoluzione Consigliare venir riprodotta, secondo le forme consuete.

Art. 118. Se detta proposta ottiene di nuovo la maggioranza dei suffragi, e il Governo mantiene la sospensione, il Consiglio Municipale dovrà aspettare altri tre mesi per aver facoltà di deliberare la terza volta sull' oggetto medesimo.

Art. 119. Ottenendo la proposizione per la terza volta la maggioranza dei suffragi, ogni impedimento è levato, se nel termine di quindici giorni il Governo non dichiari voler sottoporre la proposizione medesima al giudizio definitivo dei Consigli deliberanti: il che farà immediatamente, qualora i consigli sieno adunati, ed essendo sciolti, il farà appena verranno riconvocati.

Art. 120. Qualora la proposizione non sia riprodotta nei due trimestri con termini identici, ma più o meno modificata o cangiata, e insorga questione s' ella è la medesima od altra, e se le modificazioni introdotte sieno sostanziali od accidentali, il giudizio sarà rimesso da ambedue le parti al Consiglio di Stato, il quale sentenzierà senz' appello.

Art. 121. In caso di appello alla Commissione amministrativa della Provincia avanzato dai funzionari esclusi dal Comune, la detta commissione potrà sospendere la risoluzione del consiglio, la quale mantenendosi ferma per altre due votazioni, fatte a dirtanza di tre mesi l' una dall' altra, avrà il suo pieno corso ed effetto.

Art. 122. La revisione dei Regolamenti Municipali entro i limiti designati nell'Articolo 111. spetterà esclusivamente al consiglio di Stato.

TITOLO VI.

Dei Funzionari del Comune,

Art. 123. Ogni Comune ha presso di sè quel numero d' impiegati che crede necessario per il buon andamento de' suoi interessi.

Art. 124. È in libertà del Comune lo stabilire i requisiti necessarii per l' ammissione agl' impieghi comunitativi. Non potranno però i Medici e Cerusici, i Flebotomi, le Ostetrici, gli Ingegneri o Architetti, e Maestri di scuola, essere nominati, se non avranno quei gradi e quelle matricole che, secondo le leggi vigenti, si richiegono per esercitare tali professioni.

Art. 125. La nomina degl' Impiegati sarà fatta dal comune nel consiglio a maggioranza assoluta.

Art. 126. L' Esattore o Cassiere, e Depositario Comunale, e chiunque altro ha parte nell' esigenza delle rendite e tasse del Comune, ossia incaricati dei pagamenti, non potranno essere eletti, se oltre ai requisiti di onestà e abilità non presentino un idonea e proporzionata cauzione.

TITOLO VII.

Regole sull'Amministrazione del Comune,

Art. 127. Non potrà il Municipio stipolare qualsivoglia »

tratto prescindendo dalle norme in osservanza per i Comuni.

Art. 128. In ogni anno, non più tardi della metà del mese di settembre; dovrà dal Magistrato esser compilata, di conformità colle module generali, e pubblicata la Tabella del preventivo che deve servir di norma per la gestione del futuro anno.

Art. 129. L'approvazione o la modificazione di detta Tabella dipenderà dalla risoluzione del Consiglio presa a maggioranza assoluta dei voti. Ciascuna spesa dovrà subire in Consiglio separatamente dall'altra la prova dello scrutinio dopo la relativa discussione.

Art. 130. Le tasse e sovrimposte dovranno pure essere singolarmente una per una deliberate.

Art. 131. Dentro il mese di Febbrajo di ciascun anno dovrà esibirsi al Consiglio il rendimento dei conti dell'Ammistrazione dell'anno decorso; e quello della cassa ritenuta dall'Esattore o Cassiere Comunale per deputare i Sindacatori i quali si occupino del Sindacato, e nel termine di giorni quindici riferiscano al Consiglio il loro parere sopra le singole partite.

Art. 132. Tanto le tabelle preventive, quanto i Rendiconti, dovranno essere pubblicati almeno quindici giorni innanzi all'adunanza consigliare. Ad ogni cittadino sarà libero presentare in iscritto al Consiglio le proprie osservazioni.

TITOLO VIII.

De' Comuni appodiati

Art 133. I luoghi attualmente appodiati hanno un Sindaco, due Anziani e quattro Consiglieri.

Art. 134. Le risoluzioni consigliari di detti luoghi si trasmettono al Magistrato del Comune cui sono appodiati, il quale nel termine di cinque giorni le ritorna con le sue osservazioni. Nel caso che dette osservazioni sieno contrarie alle risoluzioni, si osserverà il disposto degli articoli 111. e 112. In tutto il resto si osserveranno le norme stabilite per gli altri Municipii.

Disposizioni transitorie

Art. 135. Il Consiglio e il Magistrato già esistenti continueranno nelle loro attribuzioni secondo le leggi finora vigenti, finchè non saranno istituiti i nuovi Consigli e le nuove Magistrature elette dal Popolo colle norme stabilite nella presente legge, e da quel giorno comincierà ad aver esecuzione la legge attuale in tutte le sue parti.

Art. 136. Fino a che non sia pubblicata una nuova legge di riparto territoriale, è in facoltà di ogni luogo appodiato di domandare per giusti motivi al potere legislativo di erigersi in Comune indipendente.

Art. 137. Il Governo, nel termine di due mesi dalla promulgazione della presente legge, pubblicherà per istampa un breve catechismo, affine d'istruire il popolo intorno ai diritti e ai doveri dell'elettore municipale.

MUZZARELLI *Presidente*
MAMIANI
CAMPELLO
STERBINI

APPENDICE

Principii direttivi proposti al Consiglio di Stato dal Ministero del due di Maggio sull'ordinanza dei Municipii.

Il Ministero, con risoluzione presa nel Consiglio dei 2 di Luglio, commette ai signori Consiglieri di Stato che, quanto più sollecitamente potranno, trattino e definiscano una proposta di legge intorno alla istituzione dei Municipii.

E' mente del Ministero che tale importantissima istituzione venga fondata con le infrascritte massime direttive.

1. I Municipii hanno anteceduto a qualunque istituzione politica, e possiedono una naturale innegabile autonomia: però compete ad essi un diritto primitivo, evidente ed imprescrittibile di reggere e governare se stessi.

2. La Costituzione fondamentale de' Municipii non deve pertanto attribuire loro il tale o tal privilegio, la tale o tal facoltà e franchigia, ma deve riconoscere in genere la naturale e propria libertà del Comune a disporre, usare e governare le cose sue, secondo il volere e l'utilità generale dei componenti, e nei termini delle giustizia e dalla legge politica universale assegnati.

Similmente dee riconoscere, che agli ufficiali del Comune, eletti secondo il primitivo istituto e operanti in nome dei lor committenti, appartiene ogni facoltà e ogni ingerimento nei termini e nelle guise assegnate dai committenti medesimi.

3. Perciò la Costituzione fondamentale de' Municipii dee, contro la consuetudine invalsa finora, prescrivere non le spettanze e franchigie di quelli, ma le restrizioni e limitazioni che le universali necessità dello Stato e le conformi deliberazioni dei due Consigli legislativi impongono ad essi.

4. Errore è quello di sgomentarsi alla prima degli abusi che può fare il Comune delle sue libertà, e però di appigliarsi subitamente ai mezzi restrittivi e coercitivi. sotto colore di tutela e di buon governo. Imperocchè è male molto minore vedere abusata l'attività e libertà umana, di quello che spegnerla nel suo germe e seccarla nelle sue scaturigini. Oltre che l'uso protratto e libero del diritto corregge a mano o mane se stesso, con tanta più ragione e fermezza, in quanto è correzione spontanea e promossa dalla propria esperienza.

5. Com'è diritto naturale che il Municipio regga se stesso, è pur diritto naturale che ogni cittadino, al quale importa la quiete ed il bene pubblico, partecipi in modo mediato o immediato all'amministrazione del Municipio.

6. Sia pertanto a cuore del Ministero d'introdurre un metodo di elezione pei Consigli municipali il più largo possibile; e prega il consiglio di Stato di voler bene esaminare se convenisse e fosse fattibile di dichiarare elettori municipali tutti i maggiorenni i quali non sono colpiti d'alcun giudicio criminale, e non vivono col salario dell'opera loro manuale e meccanica. Nel che, a dir vero, abbiamo per esempio antichissimo le corporazioni inglesi e le stesse nostre consuetudini; conciossiachè, non à ancora un secolo; molti comuni italiani facevano al suono della campana accorre re il popolo ad eleggere i suoi Magistrati.

7. Quanto poi a coloro che possono venire eletti al Consiglio municipale, il Consiglio di Stato prenderà ad esaminare se convenga costituire per condizione di eligibilità un censo, il quale per altro non sembra dover essere molto alto e maggiore di quello che si ricerca per registrare un nome nelle liste elettorali politiche, e debbe poi essere titolo di elegibilità ogni professione liberale, ed ogni altra legale dimostrazione e testimonianza di capacità.

8. Converrà pure al Consiglio di Stato di determinare il numero dei consiglieri municipali in proporzione delle respettive popolazioni; e forse il termine proporzionale dovrà riuscire più largo per i piccioli Municipii, e più ristretto per i grandi.

9. Esaminerà il Consiglio di Stato se debba la elezione dei rettori del Municipio lasciarsi tutta al solo Consiglio, o fare a tale nominazione intervenire altresì in qualche modo diretto o indiretto l'intero corpo degli Elettori.

10. A rispetto delle forme con cui debbono convocarsi i consigli, presentarsi le proposte, prendersi le deliberazioni, è desiderio del Ministero ch'elle sieno determinate, secondo le consuetudini nostre, più generali e migliori; salvochè vengano sciolte dall'esigenze continue e minute dei Presidi e dell'alto Governo: come quella, per modo d'esempio, che ad ogni adunanza consigliare debbano assistere i capi delle Provincie o i Governatori dei luoghi, o come l'altra che debbano essi rivedere e sancire sempre i verbali, e l'altra che debbano innanzi assentire a certe proposte, e simili vincoli e suggezioni non compatibili col principio fondamentale della libertà e autonomia del Municipio.

11. La comunicazione pertanto d'ogni verbale e d'ogni atto, la quale è convenevole che i Municipii facciano ai Presidi e Governatori, non dee dar luogo a censura, a sospensione od annullazione, fuorchè quando, l'atto consigliare o proposto o consumato, sia in contravvenzione o con lo Statuto fondamentale e costitutivo del Municipio medesimo, o con alcuna legalità e forma assegnata all'adempimento dell'atto, o infine con alcuna legge universale dello Stato.

12. Intorno alla questione difficilissima della tutela, il Ministero invita il Consiglio di Stato a ben ponderare se convenisse di stringere quella in un diritto di revisione e di temporaneo divieto, il quale inducesse la profittevole necessità di ripigliare l'esame e rinnovare più volte la deliberazione sulla materia medesima. Certo è che un tal divieto temporaneo e sospensivo torna sufficiente a impedire l'impeto considerato delle risoluzioni consigliari, o la poca cognizione della cosa deliberata, o la sorpresa e sopraffazione che i partiti e le passioni possan recare nei scrutini Municipali.

Ma certo e d'altra parte che una risoluzione consigliare la quale, nonostante il divieto interposto e le ragioni addotte a spiegarlo, si rinnovi parecchie volte con poca o nessuna varietà nella sua materia e nella maggioranza de' voti, e s'adempia costantemente coll'osservazione di tutte le forme, dimostrando e provando una volontà ferma e sufficientemente avvisata ed illuminata, non dee venire assolutamente inibita.

13. La facoltà poi del temporaneo divieto potrebbe, secondo la gravità e l'efficacia della proposta, venire attribuita o al Consiglio Provinciale rispettivo o al Governo; al primo per le deliberazioni meno importanti, al secondo per le più gravi.

14. Conviene in conseguenza di ciò al consiglio di Stato di ben divisare quali specie di proposte, quale aumento di spese, quali mutazioni od innovazioni straordinarie sieno da sottoporsi alla revisione del Governo, ovvero a quella del consiglio Provinciale.

15. Le difficoltà più gravi che sembrano contrastare al desiderio espresso dal Paragrafo 12, cadono, secondo l'opinare del Ministero, sui molto piccoli Municipii, ove la cognizione dei veri comuni interessi può riuscire troppo scarsa, e ove uno o pochi denarosi e potenti di leggieri soverchiano e signoreggiano. Veda il consiglio di Stato se fosse rimedio valido a ciò lo scemare notabilmente il numero de' Municipii, ovvero il sottoporre gli estremamente piccoli, e composti di gente rozza, alla tutela dei maggiori quasi loro appodiati; la qual tutela peraltro non trascenderebbe giammai i termini significati nel Parag. 12.

16. L'altra rubrica da esaminarsi dal consiglio di Stato, si è quali pertinenze governative sia provvido e profittevole di attribuire in alcuna porzione ai comuni, come la polizia la riscossione dei dazj, la spartizione delle imposte e simili.

17. Parimenti esaminerà il consiglio se convenga investire i comuni della giudicatura di pace, e con che norme e dentro a quai confini.

18. Da ultimo consideri beni il consiglio di Stato se possa la Costituzione nuova de' Municipii sceverarsi dalla questione scabrosa e difficile dello spartimento dei territorii, ovvero se l'implichi necessariamente in più modi, e n'esiga la contemporanea esecuzione.

F. CAUCCI *Gerente.*

Direzione nel Palazzo Buonaccorsi al Corso n. 219

ARTICOLO COMUNICATO

MACERATA li 29 Decembre 1848.

Nel N. 252 dell'Epoca 21 Decembre 1848 alla rubrica *Articoli comunicati* un anonimo scrittore dopo aver raccontato a suo modo uno scontro lamentevole accadato fra alcuni Granatieri Pontificj ed alcuni villici in quel di Tolentino muove alte doglianze contro la Delegazione Apostolica di Macerata, perchè *non abbia voluto* provvedere i fucili, e le armi necessarie a quella milizia cittadina. E però l'anonimo non si sa dar pace, che non siasi potuto *chiamare alle armi quanti civici bastavano, e mostrarsi tutti pronti alla repressiva di quel moto insurrezionale.* Quasichè non fosse notorio, che i civici, i quali prestarono in quell'incontro sussidio ai Carabinieri non oltre passarono la ventina. E sapendo l'anonimo, che in Tolentino vi sono 50 fucili di sola proprietà del Governo sapeva pure, che il 14 Decembre mancarono le braccia alle armi non le armi alle braccia. Ma sarebbe follia il pretendere la verità dal nostro Anonimo; il quale mentre si duole della mancanza di forza in Tolentino fa insieme le maraviglie, *e domanda, perchè siasi richiesto un distaccamento di Carabinieri!* Povera logica! Del resto il Ministero da molti mesi s'interpose spontaneamente incaricandosi dell'acquisto delle armi. E se per qualunque siasi ragione non corrispose poi alla promessa, niente impediva alla Città di Tolentino di acquistarsele direttamente siccome molte altre Comuni della Provincia Maceratese hanno da lungo tempo praticato.

Per istruzione dell'anonimo si aggiungono due dispacci.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Circolare N. 23903.

Illustrissimo Reverendissimo Signore

La Santità di N. S. volendo, che oltre le armi, che vengono direttamente somministrate dal Governo sia facilitato ed accelerato il modo di procurarsene delle altre a quelle Comuni e Provincie dello Stato, le quali hanno fatto delle offerte per l'armamento delle respettive Guardie Civiche; si è degnata ordinare, *che dal Governo se ne assuma e garantisca* la commissione dall'Estero per tutte quelle Comuni o Provincie offerenti che non amino piutosto direttamente farlo da per loro - In quel caso però dovranno nell'atto della consegna di tali armi cedere in favore del Governo i relativi proposti pagamenti, e le garanzie dei medesimi nel modo stesso espresso nelle singole offerte -

Mi do premura di partecirare alla S. V. Illustrissima e Reverendissima la Sovrana disposizione etc.

Roma li 9 Marzo 1848.

Devmo. Obblimo. Servo
F. Pentini

AL MINISTERO DELL' INTERNO
N. 1946.

Eccellenza

Nell'ultimo Ordinario mi pervenne il Circolare Dispaccio di codesto Ministero in data 9 corrente N. 23 903, col quale si avverte, esser volontà della Santità di N. S, che oltre le armi, che vengono direttamente somministrate dal Governo sia facilitato ed accellerato il modo di provvederne delle altre a quelle Comuni e Provincie le quali hanno fatto delle offerte per l'armamento delle respettive Guardie Civiche; ordinando, che dal Governo se ne assuma, e garantisca la commissiodall'Estero per tutte quelle Comuni e Provincie offerenti, *che non amino piuttosto direttamente farlo da* per loro - Or dunque essendosi coll'intelligenza dei diversi consigli comunali, a tenore della nota rimessa a codesto Ministero col mio foglio del 22 Febbraro scorso N. 1442, deliberato dal Consiglio Provinciale appositamente radunato di acquistare per dette Comuni N. 2600 fucili da usarsi dalle respettive Guardie Civiche, pregandone in anticipazione l'importo la Provincia coi fondi ordinarj, dopo che avrà avuto luogo la consegna di dette armi; sono a pregare codesto Ministero a far sì, che siano con tutta la possibile sollecitudine somministrati li ripetuti 2600 fucili fra quelli, che il Governo ha già fatto venire dall'Estero. Per gli accordi poi da prendersi, e pel ritiro delle ripetute armi sono incaricati i signori Barone Luigi Narducci, e Marchese Pellegrino Costa Membri della Commissione Amministrativa Provinciale, che presentemente si trovano in codesta Capitale -

Aggiungo altresì in questo incontro le mie più vive premure perchè sia concesso a queste Provincia un sufficiente Numero delle Daghe e Giberne già costrutte a spese del pubblico Erario -

E mi ripeto etc.

Di Macerata 14 Marzo 1848.

Dev. Obb. Servo
G. Milesi Pironi D. A.

ROMA - STAMPERIA DI RAFFAELE PIERRO. PALAZZO BUONACCORSI AL CORSO N. 219.